



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE



DELIBERA N. 009 DEL 27/11/2020

Oggetto: Varianti al Regolamento allo statuto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Visto l'art. 14, comma, 2 lettera c) dello Statuto della Lega Navale Italiana approvato in data 21 maggio 2012 con Decreto Interministeriale Infrastrutture/Trasporti e Difesa;

Viste le disposizioni dell'articolo 33.10 del Regolamento allo Statuto;

Viste le seguenti proposte di modifica ai predetti articoli del Regolamento allo Statuto presentate dal Direttore generale:

L'attuale previsione del 1° comma dell'articolo 33.10 del Regolamento allo Statuto è il seguente "I fondi liquidi, eccedenti le minute esigenze di cassa, debbono essere versati presso un **Istituto bancario di diritto pubblico** o presso un Ufficio postale in un conto intestato alla struttura periferica."

Gli Istituti di credito di diritto pubblico, previsti dalla legge bancaria del 1936, oggi non esistono più in quanto le 6 banche che rientravano in questa categoria nel 1990 si sono trasformate in società per azioni.

- Pertanto, si propone di sostituire in detto comma l'espressione "istituto bancario di diritto pubblico" con "**Ente creditizio**", locuzione introdotta dalle direttive comunitarie in materia bancaria per designare un'impresa, costituita in forma di società per azioni o società cooperativa per azioni, autorizzata alla raccolta di fondi rimborsabili tra il pubblico e l'esercizio del credito congiuntamente svolti, ovvero con il sinonimo "Banca".

DELIBERA

di sostituire in detto comma l'espressione "istituto bancario di diritto pubblico" con "**Ente creditizio**", locuzione introdotta dalle direttive comunitarie in materia bancaria per designare un'impresa, costituita in forma di società per azioni o società cooperativa per azioni, autorizzata alla raccolta di fondi rimborsabili tra il pubblico e l'esercizio del credito congiuntamente svolti, ovvero con il sinonimo "Banca".